

STATUTO

OPIFICIO DEI SENSI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN MARTINO BUON ALBERGO VR
FR. FERRAZZE VIA BROLO MUSELLA 27
Numero REA: VR - 408211
Codice fiscale: 04288740238
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.".

L'assemblea, previa discussione sulla proposta fatta dal Presidente, mediante voto espresso oralmente con esito accertato dal Presidente, ad unanimità,

delibera

- di modificare gli artt.4, 6, 9 e 19 dello statuto sociale secondo il tenore letterale proposto dal Presidente, statuto che, aggiornato, si allega al presente verbale sotto la lettera **A)**.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 10,30.

Del che ho redatto il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia ed integrato a penna da me notaio su tre fogli di pagine scritte otto per intero oltre quanto della presente nona e ne ho dato lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore 10,35, dispensandomi dal dare lettura dell'allegato statuto sociale.

F.to: Claudio Manzati - Riccardo Bidello (L.S.).

Allegato "A" rep.14/9

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

"OPIFICIO DEI SENSI - Società cooperativa sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una società cooperativa con la denominazione:

"OPIFICIO DEI SENSI - Società cooperativa sociale".

ARTICOLO 2

La società ha sede nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR).

Essa potrà istituire e sopprimere, nella osservanza delle norme inderogabili di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze in tutta Italia ed anche all'estero.

L'istituzione di succursali, agenzie, rappresentanze e unità locali, nonché il trasferimento della sede sociale nell'ambito del Territorio comunale è di competenza dell'Organo Amministrativo.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal Libro dei Soci.

ARTICOLO 3

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2054 (duemilacinquantaquattro) e può essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - ATTIVITA' MUTUALISTICA - OGGETTO

ARTICOLO 4 - SCOPO

La Cooperativa non ha scopo di lucro e svolge la propria at-

tività senza fini di speculazione privata e intende far partecipare tutti i soci dei benefici della mutualità ai sensi del D.L. C.P.S. 14.12.1947 n. 1577, della Legge n. 59 del 1992, della Legge n. 142 del 2001 e loro successive modifiche, applicandone i metodi.

La Cooperativa, conformemente alla legge 381 del 1991, non ha lo scopo di lucro e il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso uno scopo plurimo, ossia:

A) attraverso la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1 lett. a) della Legge n. 381 del 1991 e dell'art. 2 lett. a) della Legge Regionale numero 23 del 2006;

B) mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e deboli, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge n. 381 del 1991 e dell'art. 2 lett. a) della Legge Regionale n. 23 del 2006.

Lo scopo istituzionale della Cooperativa pertanto è quello:

- di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi, orientati, in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di tutte le persone svantaggiate, così come considerate dall'art.4 comma 1 della Legge 8.11.1991 n. 381, con particolare riferimento ad invalidi fisici, psichici, e sensoriali, ex-degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcoolisti, minori, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione ex art. 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975 n. 354 come modificato dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663, oltre che di anziani, ammalati in genere e soggetti caratterizzati da menomazioni temporanee, in condizioni di trattamento riabilitativo fino al perdurare delle predette condizioni di svantaggio;

- di promuovere continuità di occupazione lavorativa e miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali innanzitutto fra i Soci stessi, possibilmente a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato, e successivamente all'interno di tutto il mondo cooperativo e, infine, nella società.

La Cooperativa si propone di promuovere il pieno sviluppo della persona umana, in linea con gli artt. 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico assume, pertanto, fondamentale importanza il rapporto mutualistico su cui si basa la cooperativa, inteso, oltre che in linea con le disposizioni di legge già citate e loro integrazioni, quale impegno continuo e costante di ogni Socio e della Coopera-

tiva nel suo insieme al reciproco aiuto e sostegno senza che vi siano distinzioni per motivi di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di convinzioni personali e sociali, indipendentemente dalle quali ciascun socio è chiamato a fare propri gli scopi della Cooperativa e ad agire per realizzarli.

La Cooperativa dunque, ispirandosi ai principi della mutualità, della solidarietà sociale e della promozione umana, sempre senza fini di lucro, come elemento non secondario del rapporto mutualistico, mira a soddisfare, con le proprie attività, gli interessi morali, sanitari, educativi, sociali, civili, culturali, sportivi e ricreativi dei soci.

La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali.

A norma della legge 142 del 2001 e successive modificazioni il socio cooperatore persona fisica può stabilire con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente.

La Cooperativa, potrà operare anche con terzi e potrà avvalersi delle collaborazioni di lavoratori non soci.

ARTICOLO 5

La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Conseguentemente la società - previa delibera dell'Organo Amministrativo - potrà aderire a organizzazioni nazionali di categoria e alle relative organizzazioni regionali nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico, di lavoro o di servizio. La cooperativa si propone la qualificazione come cooperativa a mutualità prevalente ai sensi e per gli effetti dell'art.2512 c.c., rispettando le prescrizioni di cui alla legge 381 del 1991, secondo quanto previsto dall'art.111 septies att. C.C..

Sussistendo i detti requisiti, la società dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 6 - OGGETTO

La Cooperativa, che si ispira ai principi mutualistici, si propone di fornire, attivare, assumere e gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- servizi attinenti alle cooperative di tipo A:

1) alla gestione di servizi socio sanitari, assistenziali, educativi e riabilitativi in strutture residenziali e/o diurne pubbliche e/o private. I servizi sono svolti dai propri soci (in possesso di adeguati requisiti professionali) in favore di minori, persone disabili fisici e psicofisici, anziani, ex detenuti, tossicodipendenti, persone in condizione di

grave indigenza e malati terminali. I servizi possono essere gestiti autonomamente, in Associazione Temporanea d'Impresa (A.T.I.) o in collaborazione con consorzi;

2) svolgere attività di prevenzione ed animazione attraverso l'utilizzo di tutte le varie forme espressive: eventi culturali, arte, teatro, musica, spettacoli in genere;

3) operare nel settore del tempo libero, soprattutto dei giovani con attività di animazione nei quartieri e gestione dei centri sociali in collaborazione con enti pubblici o consorzi tra essi;

4) svolgere servizi di turismo sociale per giovani ed anziani contribuendo alla gestione dei soggiorni e campeggi con enti pubblici o consorzi fra essi;

5) favorire la formazione professionale mediante la promozione e la frequenza a corsi organizzati dalla Regione, Enti Pubblici e dalla cooperativa stessa;

6) svolgere attività ricettiva alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande in tutte le diverse forme e tipologie;

- servizi attinenti alle cooperative di tipo B:

1) assunzione di tutti i lavori previsti dal DPR n. 602 del 1970 approvati con Decreto Ministeriale: movimentazione merci, gestione magazzini con e senza fornitura della logistica, e ogni altro servizio connesso, sia per privati che per pubbliche amministrazioni, enti locali statali, parastatali, regionali, da aziende e società di ogni genere sia direttamente che per assegnazione da organismi consortili dei quali potrebbe far parte;

2) svolgere l'attività di trasporto merci per conto terzi con l'esclusione di ogni attività in conto proprio. Il trasporto per conto terzi deve essere effettuato nel pieno rispetto della vigente legislazione;

3) assumere lavori di manutenzione civili e verso imprese industriali, anche con riverniciatura, di pulizie sia industriali che diverse, sanificazioni e disinfezioni in generale;

4) l'acquisto, la vendita, la gestione, l'affittanza, l'esercizio di bar, ristoranti, pizzerie, pubs, alberghi, affittacamere, B&B, trattorie, paninoteche, videoteche, gastronomia, birrerie e pubblici esercizi in genere;

5) attività di manutenzione di verde pubblico e privato;

6) manutenzione ordinaria e straordinaria di locali pubblici e privati;

7) la prestazione di servizi di "catering" e "banqueting"; l'organizzazione di ricevimenti ed eventi, nonché la produzione, preparazione; confezionamento e fornitura di pasti preparati e da asporto ed il commercio all'ingrosso e al dettaglio di bevande alcoliche e analcoliche; la vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti di gastronomia ed alimentari; il noleggio di attrezzatura ed allestimenti per la ge-

stione di ricevimenti ed eventi;

8) attività agricole, per conto proprio e/o per conto terzi o in ausilio a terzi, legate alla raccolta e alla coltivazione, nonché la commercializzazione dei relativi prodotti agricoli o ad essi collegati;

9) attività legate alla promozione, sensibilizzazione e animazione dello scopo sociale della Cooperativa, quali la possibilità di progettare e gestire corsi di formazione, di orientamento e specializzazione al lavoro;

10) lavori vari di manutenzione di beni mobili per conto terzi di qualsiasi genere;

11) lavori di creazioni digitali, gestione siti internet e cataloghi web, iniziative editoriali e redazionali, nel rispetto delle norme di legge ed in ogni caso con espressa esclusione di edizione di giornali quotidiani;

12) attività culturali, formative, ricreative e ricettive, finalizzate alla prevenzione ed al benessere psico-fisico delle persone, nonché alla sensibilizzazione ed animazione della comunità locale al fine di renderla più consapevole all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, anche mediante l'organizzazione di eventi culturali, ricreativi, artistici, sportivi, di promozione culturale e scientifica;

13) l'organizzazione e la gestione di eventi, servizi di formazione e attività ricreative nel campo della musica, della pittura, del disegno e del restauro in genere, anche, ad esempio, attraverso laboratori espressivo-artigianali ed attività didattiche specifiche, rivolti anche a minori in età scolare, da realizzarsi eventualmente altresì presso le sedi scolastiche;

14) gestione di mense aziendali, con attività di cucina per la preparazione di pasti da distribuire ad istituti ed aziende collettive in genere; gestione in proprio di attività di ristorazione e di bar. La gestione di Centri Sportivi e Ricreativi in genere, ivi compresa la gestione di Pubblici esercizi di Bar/Ristoranti/Pizzeria. Apertura in proprio di esercizi di ristorazione e bar.

Essa potrà fra l'altro:

- gestire stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- acquistare e prendere in affitto aree, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;
- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, ivi compreso un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del c.c., diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi

altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci cooperatori, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, strettamente strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Più precisamente potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma - senza fini di collocamento ed entro i limiti di legge - in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, e potrà rilasciare fidejussioni e garanzie in genere, nonché effettuare finanziamenti ad imprese aventi attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

L'organizzazione della Cooperativa consentirà la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate di tipo "A" e di tipo "B" al fine della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

Le attività saranno svolte al fine di favorire interventi funzionalmente collegati, tali da consentire l'esercizio coordinato per poter integrare e completare la propria opera di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Potrà, pertanto, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

a) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

b) svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione, l'acquisto e l'affitto di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli sco-

pi sociali;

c) svolgere e promuovere nell'interesse dei soci:

- qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;

- tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse o dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidità esistenti.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa inoltre potrà, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma - senza fini di collocamento ed entro i termini di legge - in altre Imprese, Società, Cooperative, Consorzi od Enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fideiussioni;

- instaurare rapporti e compiere operazioni con Organismi Finanziari, nonché concedere e ricevere fideiussioni;

- dare adesione ad Enti ed Organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa;

- raccogliere conferimento in denaro e prestiti dai soci predisponendo, all'uopo, apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di Legge;

- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c, e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito e società finanziarie, nonché acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla Legge;

- costituire ed essere soci di società per azioni e società a responsabilità limitata nei limiti delle vigenti disposizioni di Legge;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato Italiano, dalla Regione e da Enti locali, nonché altri finanziamenti e contributi disposti;

- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e che siano integrativi di essa prestando anche avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo.

La Cooperativa potrà collaborare con enti pubblici e privati, usufruendo di tutte le provvidenze e benefici previsti dalle disposizioni legislative e dei contributi UE.

La Cooperativa potrà ricevere donazioni lasciti o legati, vincolati in ogni caso agli scopi della solidarietà sociale, anche in caso di scioglimento della Società.

Per qualsiasi lavoro o attività contemplato negli scopi sociali, la Cooperativa può concorrere agli appalti pubblici o

privati secondo le norme di legge.

Nel conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa porrà particolare attenzione all'impegno e assunzione di soci aventi particolari difficoltà fisiche o psichiche e ne terrà conto nell'organizzazione del lavoro.

Le attività indicate saranno svolte nel pieno rispetto delle norme che disciplinano le attività professionali, riservate, protette o sottoposte ad autorizzazione.

TITOLO III

SOCI - QUOTE

ARTICOLO 7

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Ove il numero dei soci divenga inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e alla effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve perciò essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere soci lavoratori le persone che siano capaci di agire, che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'Organo di Amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali, e potrà in ogni caso accettare l'ingresso nella cooperativa quale socio anche di un soggetto che svolga un'attività economica concorrente, purché tale scelta sia motivata da esigenze connesse all'interesse sociale.

In particolare:

1. sono soci lavoratori coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori in-

staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142.

2. Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività gratuitamente, sono iscritti in una apposita sezione del libro soci e il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari, come per legge, può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci con delibera dell'Organo di Amministrazione.

3. Sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo previsto dall'articolo 6 del presente statuto. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

4. Le persone svantaggiate sono coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico di cui all'art. 4 della Legge 381/1991 e dalla legge regionale della Regione Veneto del 3 novembre 2006 n. 23 e dai decreti attuativi della stessa.

ARTICOLO 8

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a)** cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b)** dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c)** l'ammontare della partecipazione che intende sottoscrivere nel rispetto dei limiti di legge oltre all'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'assemblea, su proposta dell'organo di amministrazione;
- d)** l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta, l'eventuale capacità professionale maturata nei settori in cui si svolge l'attività sociale, le specifiche competenze possedute e l'intenzione di instaurare un ulteriore rapporto

di lavoro in conformità a quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento di cui chi richiede di essere socio avrà preso visione.

Le persone giuridiche devono allegare alla domanda:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

L'Organo di Amministrazione deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

L'Organo di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui sopra e la inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione viene comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

L'Organo di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione da parte dell'organo di amministrazione, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea a norma dell'art. 2528, IV comma, C.C..

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, comma 2, del Codice Civile e, conseguentemente l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'Organo Amministrativo deve convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

ARTICOLO 9

La partecipazione al capitale sociale dei soci è costituita da quote di partecipazione del valore nominale minimo di euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero) ciascuna, che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo di Amministrazione. Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale ai sensi dell'art. 2530 c.c..

ARTICOLO 10

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività dell'Organo Amministrativo.

I soci sono obbligati:

- 1)** al versamento della partecipazione sottoscritta e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
- 2)** al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione;
- 3)** all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci, inoltre:

- a)** concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b)** partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti e scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c)** contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d)** mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e)** contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali e che esplichino attività concorrente, salvo autorizzazione dell'organo amministrativo, nonchè, senza espresso assenso dell'Organo di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese. L'Organo di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonchè, in qualità di socio, presso altre cooperative.

ARTICOLO 11

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di socio lavoratore ai sensi dell'art.2527, comma 3 del c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, in ragione dell'interesse:

- alla loro formazione professionale;
- al loro inserimento nell'impresa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione.

Ai soci appartenenti alla categoria speciale può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore a quello spettante ai soci volontari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle assemblee relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate in via generale dal presente statuto:

- a)** l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine sociale;
- b)** il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- c)** l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione professionale.

Verificandosi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza del periodo di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, così come regolamentati dal presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio lavoratore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE DEL SOCIO

ARTICOLO 12

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte.

ARTICOLO 13

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a)** che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b)** che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c)** che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa sia che si tratti di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di tipo diverso da quello subordinato;
- d)** in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Le modalità per l'esercizio del recesso e la decorrenza degli affetti dello stesso sono disciplinati dall'art. 2532 c.c.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Fatto salvo quanto sopra previsto nel presente articolo, in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'organo di amministrazione, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Spetta all'Organo di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

ARTICOLO 14

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a)** che compia gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- b)** che non possieda o perda i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- c)** che sia interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o in relazione al quale ricorrano le altre fattispecie previste dall'art. 2286 c.c.;
- d)** che sia dichiarato fallito;
- e)** che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto ovvero che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f)** che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per

reati dolosi;

g) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

A. subordinato:

1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;

2. per mutuo consenso;

3. per dimissioni, anche in periodo di prova;

4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;

B. diverso da quello subordinato:

1. per mutuo consenso;

2. per recesso contrattuale comunicato dal socio;

3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio;

4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa.

h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;

i) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

l) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

m) assuma comportamenti contrari ai principi e agli scopi della cooperativa compresa l'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope o abusi di sostanze alcoliche.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 15

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.

ARTICOLO 16

In caso di morte del socio, gli eredi dello stesso hanno di-

ritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni che seguono.

La quota sociale non è trasmissibile per causa di morte. Gli eredi del socio defunto che siano provvisti dei requisiti dovranno pertanto presentare domanda di ammissione ai sensi delle norme del presente statuto.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

ARTICOLO 17

I soci receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende, oltre al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, C.C..

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio. Peraltro per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies e 2545 sexies c.c., la liquidazione, unitamente agli interessi legali, potrà essere corrisposta in rate semestrali entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI - RISTORNI

ARTICOLO 18

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. I ristorni saranno attribuiti ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità dell'attività prestata dal socio lavoratore nei confronti della cooperativa, secondo regole e modalità che saranno definite in apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 2521 u.c. c.c..

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'Organo Amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 19

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a)** dal capitale sociale, che è variabile e illimitato e formato da un numero illimitato di quote nominative del valore nominale minimo di euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero);
- b)** dai conferimenti effettuati dai soci sovventori di cui al precedente articolo 7, rappresentati da quote, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 6 del presente statuto;
- c)** dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto;
- d)** dalla riserva legale;
- e)** dalla riserva straordinaria;
- f)** da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci rispondono nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 20

L'esercizio sociale va dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio ai sensi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se ricorrono le speciali condizioni previste dall'art. 2364, 2 co. c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

L'Organo Amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 18 del presente statuto e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

1. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
2. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
3. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

4. la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'articolo 19 del presente statuto.

E' comunque in ogni caso vietato:

1. distribuire dividendi;
2. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci;
3. distribuire le riserve fra i soci.

E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale eventualmente rivalutato, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VIII

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

ARTICOLO 21

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo e dallo statuto ovvero dalla legge nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) di quelli aventi diritto di voto nell'assemblea che si intende convocare

sottopongono alla approvazione dei soci stessi.

Le decisioni dei soci sono assunte in sede assembleare, a norma degli articoli che seguono.

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti i soci.

Essa può essere convocata fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea può essere convocata anche in seconda convocazione.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

L'assemblea regolarmente costituita a sensi delle disposizioni che precedono delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti. Per deliberare la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto o il compimento delle operazioni previste dal n.5 dell'art. 2479 C.C, occorre comunque il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze ovvero le diverse maggioranze previste da disposizioni inderogabili di legge.

Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ARTICOLO 22

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,

le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 23

Hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta da altro socio, e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art.2478, primo comma, n.2 del Codice Civile. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

ARTICOLO 24

Le assemblee sono convocate a cura dell'Organo di Amministrazione:

a) con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita ai soci ovvero agli stessi consegnata a mano e sottoscritta per ricevuta, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal Libro Soci;

b) con avviso inviato a mezzo telefax o posta elettronica almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza, purchè il socio, consentendo in via generale tali modalità di convocazione, abbia consegnato alla società apposita dichiarazione da cui risulti la disponibilità di uno o entrambi i predetti mezzi di comunicazione e l'indirizzo a cui indirizzare le convocazioni.

Nell'avviso di convocazione deve essere specificato il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativo e di controllo e che gli stessi siano stati informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare i risultati delle votazioni.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano dei consiglieri di amministrazione presenti e in caso di loro impedimento, dalla persona eletta dagli intervenuti che nominano un segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

L'assemblea può essere tenuta in audio/video conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

TITOLO IX

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 25

La società può essere amministrata o da un unico amministratore oppure da più amministratori da un minimo di due a un massimo di sette.

Gli amministratori sono nominati, anche fra non soci, con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479 C.C..

La maggioranza degli amministratori, in caso di pluralità di amministratori, in ogni caso è scelta fra i soci lavoratori.

Nel caso sia nominato un amministratore unico, questo deve essere scelto fra i soci lavoratori.

Ove siano nominati più amministratori questi costituiscono il Consiglio di Amministrazione e le decisioni saranno adottate collegialmente, secondo la disciplina degli articoli seguenti.

Gli amministratori durano in carica per il periodo che viene di volta in volta fissato dall'assemblea nell'atto di nomina, non superiore peraltro a tre esercizi, ad eccezione dell'Amministratore Unico che può essere nominato a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è disciplinata dall'art.2476 C.C..

ARTICOLO 26

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per

la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di deliberare il compimento di tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione può anche nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati, fissandone le attribuzioni nel rispetto delle norme di legge.

ARTICOLO 27

Il Consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o in altro luogo dal Presidente, o in sua assenza ed impedimento, dall'Amministratore più anziano di età:

- **a)** con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita agli amministratori e ai sindaci, se nominati, ovvero agli stessi consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza;
- **b)** con avviso inviato a mezzo telefax o posta elettronica almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza, purché l'amministratore o il sindaco, consentendo in via generale tali modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione, abbia consegnato al Presidente del Consiglio di Amministrazione apposita dichiarazione da cui risulti la disponibilità di uno o entrambi i predetti mezzi di comunicazione e l'indirizzo a cui indirizzare le convocazioni. L'avviso dovrà contenere l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo di telefax o posta elettronica, ricorrendo le condizioni di cui sopra.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio di Amministrazione è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle riunioni consiliari è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti alla riunione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione; la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione); il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; l'indicazione degli amministratori consenzienti; l'indicazione degli Ammi-

nistratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione; la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli amministratori ne possano prendere visione); il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta e sottoscritta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di scissione o fusione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 C.C. sono in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/video, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione.

ARTICOLO 28

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza generale della società.

Ove l'amministrazione sia affidata al Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita al Presidente, come già detto, ed ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega agli stessi conferita.

L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali alle li-ti.

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio; l'Assemblea può inoltre attribuirgli una indennità annuale. Agli amministratori può essere riconosciuto il diritto al trattamento di fine manda-

to e a tal fine è autorizzato l'accantonamento delle somme necessarie.

TITOLO X

CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DECADENZA - CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

ARTICOLO 29

Si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 C.C..

In caso di nomina di Consiglio di Amministrazione, l'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta agli altri amministratori; la rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza degli amministratori o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio di Amministrazione si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se esistente, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

TITOLO XI

CONTROLLO DEI SOCI - REVISORE CONTABILE - COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 30

Il controllo individuale del socio è disciplinato dall'art. 2476, II comma C.C..

I soci possono deliberare la nomina di un revisore che provveda alla verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, alla regolare tenuta della contabilità sociale e alla corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché alla verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se le scritture sono conformi alle norme che le disciplinano e ad esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il revisore ha facoltà di chiedere all'Organo Amministrativo documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni. L'attività svolta è documentata in apposito libro tenuto presso la sede sociale.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del

terzo esercizio e la revoca può avvenire solo per giusta causa. La remunerazione del revisore è stabilita nell'atto di nomina per l'intera durata dell'incarico.

ARTICOLO 31

La società può nominare, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un Organo di Controllo o un revisore legale dei conti.

L'Organo di Controllo può essere costituito anche da un solo membro effettivo.

La nomina dell'Organo di Controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina dell'Organo di Controllo o del revisore è, altresì, obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

Saranno automaticamente recepite eventuali modifiche di legge sopravvenute al presente atto modificative dei parametri che comportano l'obbligo di nomina dell'Organo di Controllo.

Nel caso di nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

Nel caso in cui l'organo di controllo svolga anche la funzione di revisione legale dei conti, tale organo dovrà essere necessariamente composto da soggetti che, oltre ad essere dotati dei medesimi requisiti professionali previsti dall'art. 2397, co. 2, c.c. per i sindaci di S.p.a., dovranno essere scelti fra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2409-bis c.c..

Il revisore legale o la società di revisione, se nominati, potranno esercitare esclusivamente l'attività di revisione volta a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché a esprimere il proprio giudizio sul bilancio di esercizio.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di Organo Amministrativo.

TITOLO XII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 32

La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2545 duodecies c.c..

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

In caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis C.C. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione.

ARTICOLO 33

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario è posta la sede sociale.

L'arbitro entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, deciderà come arbitro rituale.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

L'arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi delle norme del presente statuto.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI - NORME APPLICABILI

ARTICOLO 34

L'Organo Amministrativo potrà predisporre i regolamenti in-

terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

Tutti i Regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ARTICOLO 35

PRINCIPI DI MUTUALITÀ: INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la cooperativa:

- a)** non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b)** non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c)** non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d)** dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 36

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali per la cooperazione. e, in particolare, le disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 2519 c.c. trovano applicazione in quanto compatibili le norme sulla società a responsabilità limitata, fino a che ricorrano le condizioni in detta norma previste.

F.to: Claudio Manzati - Riccardo Bidello.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 D.Lgs 117/2017.